

STATUTO

SENZARETE S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MACERATA MC VIA CONTRADA
FONTESCODELLA 37/F

Numero REA: MC - 293616

Codice fiscale: 02118230438

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-06-2026 - Statuto completo	2
--	---



Avv. Gabriele Carinelli
Notaio

Allegato "A" Rep. n. 9813 Racc n.7615

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"SENZARETE S.R.L. Impresa Sociale".

La società assume la qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e si obbliga al puntuale rispetto della relativa disciplina.

La denominazione completa, comprensiva dell'indicazione "Impresa Sociale", deve essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza, nei documenti sociali, nelle comunicazioni rivolte ai terzi, nei segni distintivi e in ogni altra forma di rappresentazione esterna della società.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede in Macerata.

Potranno essere istituite, con decisione dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie, unità locali e rappresentanze, anche altrove, nel rispetto della normativa applicabile alle imprese sociali e delle comunicazioni dovute al Registro delle imprese.

Articolo 3 - Oggetto

La società esercita in via stabile e principale attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

La società opera principalmente quale impresa sociale di inserimento lavorativo, ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, mediante l'organizzazione e lo svolgimento di attività produttive, commerciali, formative e di servizio finalizzate all'inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, lavoratori molto svantaggiati, persone con disabilità, persone beneficiarie di protezione internazionale, persone senza dimora o comunque rientranti nelle categorie previste dalla normativa vigente. A tal fine, la società si impegna a occupare, in misura non inferiore alla quota minima prevista dalla legge e comunque attualmente non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati, soggetti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, con computo effettuato su base annua e secondo le modalità previste dalla disciplina vigente.

Ai fini del computo, le diverse categorie di lavoratori svantaggiati sono considerate nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al-

le limitazioni temporali e quantitative applicabili ai

lavoratori molto svantaggiati.

Nel quadro dell'attività principale di inserimento lavorativo, la società può svolgere, in via diretta o indirettamente funzionale alle predette finalità, le seguenti attività: produzione, confezionamento, etichettatura, imballaggio, logistica leggera, spedizione, commercializzazione e somministrazione di birra artigianale, bevande alimentari e prodotti affini; conduzione dei fondi rustici annessi o comunque funzionali all'attività produttiva; conduzione e gestione di birrerie, punti vendita, laboratori, spazi formativi e servizi correlati; attività di packaging e servizi conto terzi, alimentari e non alimentari, purché organizzati quali contesti produttivi idonei alla realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo.

La società può altresì svolgere attività di educazione, istruzione, formazione professionale, formazione permanente, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, nonché attività culturali, formative e di promozione sociale connesse al settore della produzione artigianale, della filiera agroalimentare, della sostenibilità, dell'innovazione sociale e dell'inclusione lavorativa.

In tale ambito potrà organizzare percorsi formativi, laboratori, tirocini, iniziative di orientamento, attività di accompagnamento al lavoro, attività di aggiornamento, seminari, eventi culturali e formativi, anche attraverso una Beer-Academy o strutture analoghe, purché tali attività siano coerenti con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della società.

La società persegue, in particolare, le seguenti finalità: promuovere l'inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate o fragili; favorire percorsi di autonomia personale e professionale; valorizzare competenze manuali, tecniche, commerciali e digitali connesse alla produzione e commercializzazione di prodotti artigianali; adottare processi produttivi sostenibili e a basso impatto ambientale; promuovere filiere etiche e responsabili; contribuire alla valorizzazione del territorio, delle tradizioni locali e dell'innovazione sociale.

La società può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, purché esse siano funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale, non assumano carattere prevalente rispetto all'attività principale e siano svolte nel rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, dal decreto interministeriale 22 giugno 2021 e dalla normativa tempo per

tempo vigente. Rientrano tra tali attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione di eventi culturali, didattici, promozionali e aggregativi; la consulenza e la formazione nei settori collegati all'attività principale; la gestione di punti di somministrazione e vendita; l'installazione e manutenzione di impianti di spillatura; l'acquisto, la locazione, la gestione e l'utilizzo di beni mobili e immobili strumentali all'attività sociale.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che siano necessarie, utili o direttamente strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale e compatibili con la qualifica di impresa sociale, con espresso divieto di svolgere attività finanziaria nei confronti del pubblico. Ogni operazione deve essere coerente con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con il divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili e con il vincolo di destinazione del patrimonio.

La società può assumere partecipazioni in altri enti o società solo se l'operazione è strumentale o connessa al perseguimento delle finalità statutarie, non determina violazione dei limiti in materia di controllo, direzione e coordinamento delle imprese sociali e non comporta distribuzione diretta o indiretta di utilità a soci, amministratori, lavoratori, collaboratori o soggetti collegati. La prestazione di garanzie reali o personali è ammessa esclusivamente se direttamente funzionale alle attività di interesse generale o alla tutela del patrimonio sociale, previa adeguata motivazione dell'organo amministrativo e informativa all'organo di controllo.

La società può avvalersi di volontari nei limiti e con le modalità previste dalla legge. I volontari non possono essere retribuiti in alcun modo, nemmeno dai beneficiari dell'attività; possono ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'organo amministrativo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la società.

I volontari non occasionali sono iscritti in apposito registro.

Il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa non può essere superiore a quello dei lavoratori e la loro attività deve essere complementare e non sostitutiva rispetto a quella dei lavoratori.

La società assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività,

nonché per la responsabilità civile verso terzi, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dei soci assunta secondo le maggioranze previste dal presente statuto e dalla legge.

Articolo 5 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle imprese e dagli atti sociali, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Le comunicazioni potranno essere effettuate anche mediante posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ove comunicato dal socio.

CAPITALE

Articolo 6

Il capitale sociale è di Euro 13.000,00 (tredicimila virgola zero zero).

Sia in sede di costituzione sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del Codice Civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro, nel rispetto della disciplina civilistica e della normativa applicabile alle imprese sociali.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione sia in sede di modifiche del capitale sociale, purché ciò non determini violazione del divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili o del divieto di controllo da parte dei soggetti cui la legge preclude il controllo, anche indiretto, di un'impresa sociale.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter del Codice Civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati, con le maggioranze previste dal presente statuto, anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del Codice Civile, nei limiti compatibili con la disciplina dell'impresa sociale.

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputerà convenienti, nel rispetto della legge e del presente statuto.

Articolo 7

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigen-

ti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico e con divieto di distribuzione indiretta di utili.

Gli interessi eventualmente riconosciuti sui finanziamenti dei soci o di terzi non potranno eccedere i limiti previsti dalla normativa sulle imprese sociali e dovranno essere coerenti con condizioni di mercato, con la situazione economico-finanziaria della società e con l'interesse sociale.

Articolo 8

Il socio che intenda cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione, ovvero costituire sulla stessa diritti reali o vincoli che possano incidere sull'esercizio dei diritti sociali, deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, indicando il soggetto cessionario, il corrispettivo, le condizioni dell'operazione e ogni altro elemento utile alla verifica di compatibilità con la disciplina dell'impresa sociale.

L'organo amministrativo, entro cinque giorni dal ricevimento, comunica la proposta agli altri soci con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ciascun socio può comunicare all'organo amministrativo se intende esercitare il diritto di prelazione. Decorso tale termine, il silenzio si intenderà come rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione.

Nel caso in cui più soci esercitino il diritto di prelazione, la partecipazione offerta sarà ripartita tra i richiedenti in proporzione alle partecipazioni già possedute, salvo diverso accordo tra gli stessi.

L'organo amministrativo comunica l'esito al socio cedente entro cinque giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci per l'esercizio del diritto.

Il trasferimento delle partecipazioni, l'intestazione fiduciaria, la costituzione di diritti reali o personali di godimento, la concessione in pegno o l'assunzione di patti parasociali sono inefficaci nei confronti della società se determinano, anche indirettamente o congiuntamente, una delle seguenti situazioni: il venir meno dei requisiti per la qualifica di impresa sociale; l'assoggettamento della società al controllo o alla direzione e coordinamento di enti con scopo di lucro, amministrazioni pubbliche o altri soggetti cui la legge precluda il controllo di un'impresa sociale; la costituzione di una società con unico socio persona fisica, ove incompatibile con la conservazione della qualifica; l'erogazione dei beni o servizi della società in favore

dei soli soci o di categorie chiuse di soggetti non coerenti con le finalità statutarie.

Prima dell'iscrizione del trasferimento nel Registro delle imprese, l'organo amministrativo verifica la compatibilità dell'operazione con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, con il presente statuto e con la conservazione della qualifica di impresa sociale. In caso di dubbio rilevante, l'organo amministrativo può richiedere documentazione integrativa al socio cedente o al cessionario e acquisire il parere dell'organo di controllo.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEE

Articolo 9

Sono di competenza dei soci le decisioni previste dall'articolo 2479 del Codice Civile, ivi compresa la nomina degli amministratori, nonché le decisioni attribuite ai soci dalla disciplina dell'impresa sociale e dal presente statuto.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482 bis del Codice Civile, nel caso di scioglimento della società e nomina dei liquidatori, nel caso di rinuncia volontaria alla qualifica di impresa sociale, nonché quando lo richiedono uno o più amministratori, l'organo di controllo o un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.

In ogni altro caso le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, salvo diverse maggioranze inderogabili previste dalla legge o dal presente statuto.

In tali casi, dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

A tal fine l'Amministratore unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione previa delibera del Consiglio stesso ovvero gli amministratori congiuntamente qualora non sussista un Consiglio di amministrazione, comunicano a tutti i soci e all'organo di controllo il testo della decisione accompagnato da una comunicazione contenente l'indicazione del termine, non inferiore a giorni trenta dalla comunicazione stessa, entro il quale i soci possono approvare la decisione apponendo in calce alla stessa la propria sottoscrizione preceduta dalla relativa data.

L'organo di controllo, nello stesso termine concesso ai soci, potrà far pervenire le sue eventuali osservazio-

ni, anche con riguardo alla compatibilità della decisione con la disciplina dell'impresa sociale.

Tutti tali documenti dovranno essere conservati agli atti sociali ed il testo della deliberazione, ove approvato, dovrà essere ritrascritto nel libro delle decisioni dei soci mediante apposito verbale.

La decisione dei soci potrà anche risultare direttamente dalla sottoscrizione dei soci consenzienti apposta, con indicazione della relativa data, in calce al testo della decisione medesima scritto nel libro delle decisioni dei soci.

In ogni caso la decisione dei soci si intenderà adottata nella data recata dall'ultima delle sue sottoscrizioni.

Articolo 10

Il diritto di voto spetta ai soci risultanti dal Registro delle imprese.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente statuto e fermo il rispetto dei principi di non discriminazione e delle norme imperative applicabili alle imprese sociali.

Articolo 11

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nel territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero svolgersi con modalità audio/video collegate nei casi e con le modalità previste dal presente statuto e dalla legge.

Articolo 12

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo con avviso spedito ai soci e all'organo di controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso può essere spedito con raccomandata, posta elettronica certificata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto nei modi previsti dal primo comma dell'articolo 2479 bis del Codice Civile.

Nella stessa comunicazione di convocazione dell'assemblea può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora ad esse partecipi l'intero capitale sociale e tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

A tal fine, l'amministratore o il componente dell'organo di controllo che non saranno presenti dovranno, pri-

ma della riunione, rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti sociali, dalla quale risulti che sono informati della riunione stessa, degli argomenti che verranno discussi o comunque messi in votazione e che non si oppongono alla trattazione degli stessi. Quando l'assemblea è chiamata a deliberare su bilancio sociale, modifiche dell'oggetto sociale, operazioni straordinarie, rinuncia alla qualifica di impresa sociale, politiche del personale o percorsi di inserimento lavorativo, l'organo amministrativo cura che siano previamente attivate le modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati previste dal presente statuto o da apposito regolamento aziendale.

Articolo 13

Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino tali dal Registro delle imprese.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona anche non socio e la relativa documentazione è conservata dalla società secondo quanto previsto dalla legge.

La delega conserva efficacia anche per l'eventuale seconda convocazione.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: che siano presenti nello stesso luogo, o collegati secondo modalità idonee alla formazione del verbale, il presidente ed il segretario della riunione; che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; che siano indicate nell'avviso di convocazione le piattaforme virtuali o gli strumenti informatici utilizzati per la riunione.

Nei casi previsti dal presente statuto, i rappresentanti dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati possono essere invitati a partecipare all'assemblea senza diritto di voto, con funzioni consultive, limitatamente agli argomenti inerenti alle condizioni di lavoro, ai percorsi di inserimento, alla qualità dei beni o servizi, al bilancio sociale e

alle decisioni rilevanti per il perseguimento delle finalità di interesse generale.

Articolo 14

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ove sussista, ovvero, qualora gli amministratori non costituiscano un Consiglio, dall'amministratore più anziano o infine, in difetto, da persona eletta dall'assemblea. L'assemblea, se lo ritiene, nomina un segretario anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e, ove nominato, dal segretario.

Nei casi di legge, e inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale dà altresì conto, quando rilevante, delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati attivate in relazione agli argomenti trattati.

Articolo 15

L'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, salvo che in casi particolari la legge o il presente statuto richiedano inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.

Le deliberazioni che incidono sulla qualifica di impresa sociale, sull'oggetto sociale, sulla devoluzione del patrimonio, sulla rinuncia volontaria alla qualifica, sulle operazioni straordinarie e sulle clausole relative all'assenza di scopo di lucro devono essere assunte nel rispetto della disciplina speciale applicabile alle imprese sociali e previo parere dell'organo di controllo sulla compatibilità della deliberazione con tale disciplina.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 16

La società è amministrata alternativamente, secondo quanto deciso dai soci in sede di nomina, da un unico

Amministratore ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più componenti ovvero ancora da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati più amministratori senza che sia precisato il sistema di amministrazione prescelto, si intenderà nominato un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono nominati a tempo determinato, per il periodo che viene fissato di volta in volta all'atto della nomina, ovvero possono essere nominati fino a dimissioni o revoca.

La nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è in ogni caso riservata all'assemblea dei soci.

Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale i rappresentanti di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro o degli altri soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Coloro che assumono cariche sociali devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza adeguati alla natura dell'incarico, alle dimensioni della società, alle attività di interesse generale esercitate e alla qualifica di impresa sociale.

Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile o in altre situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

La società adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorisce il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti, dei destinatari delle attività e degli altri soggetti direttamente interessati. Il coinvolgimento è realizzato mediante meccanismi di informazione, consultazione e partecipazione idonei a consentire a tali soggetti di esercitare un'influenza sulle decisioni della società, con particolare riguardo alle condizioni di lavoro, ai percorsi di inserimento, alla qualità dei beni e servizi, alla sicurezza, alla formazione, al bilancio sociale e alla verifica dei risultati.

L'organo amministrativo istituisce e disciplina, anche mediante apposito regolamento aziendale, almeno le seguenti forme di coinvolgimento: consultazione annuale dei lavoratori e, ove individuabili, degli utenti o destinatari delle attività; raccolta documentata di osservazioni e proposte; possibilità di partecipazione consultiva, senza diritto di voto, all'assemblea dei soci quando siano trattati argomenti relativi al bilancio sociale, ai percorsi di inserimento lavorativo, alle poli-

tiche del personale, alla qualità dei beni o servizi e alle modifiche dell'oggetto sociale; verbalizzazione degli incontri e rendicontazione delle modalità di coinvolgimento nel bilancio sociale.

Qualora la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del Codice Civile ridotti della metà, lo statuto e, se necessario, apposito regolamento aziendale disciplinano la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti, di almeno un componente dell'organo di amministrazione e di almeno un componente dell'organo di controllo, nel rispetto dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Articolo 17

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente, ove non vi abbiano già provveduto i soci in sede di nomina.

Il Presidente non può essere rappresentante di amministrazioni pubbliche, enti con scopo di lucro o altri soggetti cui la normativa sulle imprese sociali preclude l'assunzione della presidenza.

Il Consiglio può nominare anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un Segretario, quest'ultimo anche estraneo.

Articolo 18

Il Consiglio si raduna, sia presso la sede della società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi componenti o dall'organo di controllo per le materie di propria competenza.

Articolo 19

Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso inviato con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, almeno un giorno prima.

L'avviso dovrà essere inviato dal Presidente a tutti gli altri amministratori, all'organo di controllo e, ove nominato, al revisore legale o alla società di revisione.

Anche in mancanza di formale convocazione, il Consiglio si intenderà regolarmente costituito qualora vi intervengano tutti gli amministratori in carica e l'organo di controllo e, ove nominato, il revisore legale o la società di revisione siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Articolo 20

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli ammi-

nistratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni aventi ad oggetto operazioni con soci, amministratori, soggetti collegati, parti correlate, garanzie, partecipazioni, operazioni straordinarie o atti potenzialmente rilevanti ai fini del divieto di distribuzione indiretta di utili devono essere adeguatamente motivate e verbalizzate, con indicazione della loro coerenza con le finalità statutarie e con la disciplina dell'impresa sociale.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti di tutti i poteri per l'amministrazione della società.

L'organo amministrativo esercita i propri poteri nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, dell'assenza di scopo di lucro, del vincolo di destinazione del patrimonio, degli obblighi di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati, nonché degli obblighi di trasparenza, rendicontazione e deposito previsti dalla normativa sulle imprese sociali.

In sede di nomina possono essere poste limitazioni ai poteri degli amministratori.

Articolo 22

La rappresentanza della società è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero ai singoli amministratori delegati ove nominati ovvero all'Amministratore Unico, secondo quanto stabilito in sede di nomina.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico rappresentano inoltre la società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative, in ogni grado di giurisdizione e anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. La rappresentanza della società è esercitata con uso della denominazione completa comprensiva dell'indicazione "Impresa Sociale".

Articolo 23

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati, fissandone le attribuzioni e il compenso nel rispetto della disciplina dell'impresa sociale.

Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2475 del Codice Civile, né ogni altra attribuzione che per legge non sia delegabile.

Non possono altresì essere sottratte alla responsabilità collegiale dell'organo amministrativo le decisioni strategiche relative alla conservazione della qualifica

di impresa sociale, al bilancio sociale, alla destinazione degli utili, alle operazioni straordinarie, ai trasferimenti che incidano sul controllo e alle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati.

Qualora il Consiglio sia composto da due membri, in caso di disaccordo sulla revoca dell'amministratore delegato, si intenderanno decaduti entrambi gli amministratori e si dovrà procedere d'urgenza alle nuove nomine.

Articolo 24

L'organo amministrativo può nominare direttori nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinandone poteri, limiti e durata.

Il conferimento di deleghe, procure o incarichi direttivi deve essere coerente con la disciplina dell'impresa sociale e non può comportare elusione dei limiti in materia di controllo, direzione e coordinamento, conflitto di interessi o distribuzione indiretta di utilità.

Articolo 25

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2475 del Codice Civile, in caso di nomina di più amministratori non costituenti un Consiglio, l'amministrazione e la rappresentanza della società, sia di fronte ai terzi sia in giudizio, spettano secondo quanto stabilito in sede di nomina.

Qualora in sede di nomina sia precisato che gli amministratori nominati non costituiscono un Consiglio, ma nulla sia detto in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione e di rappresentanza, questi spetteranno disgiuntamente a ciascun amministratore, fermo restando che le decisioni rilevanti ai fini della disciplina dell'impresa sociale devono essere assunte e documentate in modo idoneo a consentire il controllo dell'organo di controllo.

Articolo 26

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, purché effettivamente sostenute, documentate e inerenti all'incarico.

I soci possono assegnare agli amministratori un compenso per l'attività svolta e determinare eventuali indennità per la cessazione dalla carica, nel rispetto del divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili e dei limiti previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

I compensi devono essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte, alle specifiche competenze e alle condizioni applicate da enti operanti in settori e condizioni analoghi.

È vietata la corresponsione di compensi, indennità, premi o vantaggi patrimoniali che, per misura, struttura o

modalità di determinazione, possano costituire distribuzione indiretta di utili, riserve o patrimonio.

Eventuali compensi variabili devono essere collegati a obiettivi gestionali e sociali coerenti con l'oggetto statutario e non possono tradursi in partecipazione surrettizia agli utili.

I lavoratori della società hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, applicabili in relazione all'attività svolta.

In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della società non può essere superiore al rapporto di uno a otto, calcolato sulla base della retribuzione annua lorda, salvo le deroghe ammesse dalla legge per comprovate esigenze attinenti all'acquisizione di specifiche competenze professionali e nei limiti, con le motivazioni e con la rendicontazione richiesti dalla normativa vigente.

La società documenta nel bilancio sociale le politiche retributive, i criteri applicati, le eventuali deroghe e gli elementi necessari a verificare il rispetto della disciplina del lavoro nell'impresa sociale

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 27

La società è tenuta alla nomina di un organo di controllo interno ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, indipendentemente dalle dimensioni economiche, patrimoniali e occupazionali.

Con decisione dei soci viene nominato un sindaco unico o un collegio sindacale.

I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di professionalità e indipendenza previsti dagli articoli 2397, comma 2, e 2399 del Codice Civile, nonché requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza adeguati alla natura di impresa sociale della società.

I soci, con la decisione di nomina, provvedono alla determinazione del compenso spettante all'organo di controllo e, nel caso di composizione collegiale, alla designazione del presidente.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, ed è rieleggibile.

L'organo di controllo esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 del Codice Civile e i suoi poteri sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 del Codice Civile, in quanto compatibili.

L'organo di controllo esercita altresì le specifiche

funzioni previste dalla disciplina dell'impresa sociale.

In particolare, monitora l'osservanza delle finalità sociali da parte della società, con riguardo all'esercizio in via stabile e principale delle attività di interesse generale, all'assenza di scopo di lucro, al divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili, alla struttura proprietaria e alla disciplina dei gruppi, al coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati, al trattamento dei lavoratori, al rispetto delle percentuali di inserimento lavorativo e alla devoluzione del patrimonio.

L'organo di controllo attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali vigenti.

Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

La revisione legale dei conti è obbligatoria qualora la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del Codice Civile.

In tal caso, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro ovvero, se consentito dalla legge, dall'organo di controllo, purché i suoi componenti siano iscritti nel Registro dei revisori legali.

La revisione legale dei conti può comunque essere disposta volontariamente dai soci in qualunque momento. I soci possono attribuire l'incarico di revisione legale all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, nel rispetto della normativa vigente e senza revoca dell'incarico in essere se non nei casi e con le modalità consentite dalla legge.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 28

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio di esercizio ai sensi di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società e comunque nei casi in cui la legge lo consenta sussistendone tutti i presupposti, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Oltre al bilancio di esercizio, l'organo amministrativo

redige annualmente il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e delle linee guida ministeriali vigenti.

Il bilancio sociale deve rappresentare in modo chiaro, trasparente e verificabile l'attività svolta, le modalità di perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le attività di interesse generale, le attività secondarie e strumentali, le modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati, le politiche del lavoro, le percentuali di inserimento lavorativo, gli esiti del monitoraggio dell'organo di controllo e le informazioni richieste dalla normativa vigente.

Il bilancio sociale è sottoposto all'organo di controllo per l'attestazione di conformità alle linee guida ministeriali, è approvato dai soci unitamente al bilancio di esercizio o comunque nei termini di legge, è depositato presso il Registro delle imprese entro trenta giorni dall'approvazione ed è pubblicato sul sito internet della società, ove esistente, secondo la normativa vigente.

Articolo 29

La società non ha scopo di lucro soggettivo.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati, sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria, al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, all'incremento del patrimonio e alle altre destinazioni consentite o imposte dalla legge.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo quanto tassativamente consentito dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie previste dalla legge, tra cui, a titolo esemplificativo, la corresponsione ad amministratori, sindaci o soggetti che rivestono cariche sociali di compensi non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze; la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori ai limiti di legge; la remunerazione di strumenti finanziari o finanziamenti oltre i limiti consentiti; l'acquisto di beni o servizi a corrispettivi superiori al valore normale senza valide ragioni economiche; le cessioni di beni o prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle

di mercato a favore di soci, amministratori, componenti degli organi sociali, soggetti collegati o parti correlate.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, alle destinazioni consentite dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e in particolare, se deliberato dai soci, alla distribuzione di dividendi o all'aumento gratuito del capitale sociale nei limiti massimi previsti dalla legge. Resta fermo che ogni deliberazione di distribuzione deve essere compatibile con la conservazione della qualifica di impresa sociale, con la sostenibilità economico-finanziaria della società, con il rispetto degli obblighi di inserimento lavorativo e con il perseguimento effettivo dell'oggetto sociale.

La società destina annualmente il tre per cento degli utili netti, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Gli utili non destinati alle finalità consentite dalla legge sono accantonati a riserva indivisibile o destinati allo svolgimento dell'attività statutaria e al potenziamento delle attività di interesse generale.

Articolo 30

Il pagamento delle somme eventualmente spettanti ai soci a titolo di remunerazione del capitale, distribuzione di dividendi nei limiti consentiti, rimborso di capitale o remunerazione di strumenti finanziari è effettuato presso la Cassa designata dall'organo amministrativo ed entro il termine annualmente fissato dall'organo amministrativo medesimo, previa deliberazione dei soci e nel rispetto dei limiti inderogabili previsti dalla disciplina dell'impresa sociale.

Nessun pagamento può essere eseguito se esso determina o concorre a determinare distribuzione indiretta di utili, pregiudizio al patrimonio vincolato o perdita dei requisiti per la qualifica di impresa sociale.

Articolo 31

Le somme spettanti ai soci o ai titolari di strumenti finanziari, ove legittimamente deliberate nei limiti consentiti dalla legge, non rimosse entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società e sono destinate allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio, nel rispetto della disciplina dell'impresa sociale.

RECESSO DEL SOCIO

Articolo 32

Il socio può recedere dalla società nei soli casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge e dal presente statuto, alla quale è fatto rinvio per la relativa disciplina.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della decisione che lo legittima ovvero entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, se diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel Registro delle imprese.

La lettera deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio o indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni inerenti al procedimento.

La liquidazione della partecipazione del socio recedente avviene nel rispetto dell'articolo 2473 del Codice Civile, in quanto compatibile con la disciplina dell'impresa sociale.

In ogni caso, al socio recedente non possono essere attribuiti utili, riserve o patrimonio in violazione del divieto di distribuzione diretta o indiretta previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Nelle imprese sociali costituite in forma societaria è ammesso il rimborso del capitale effettivamente versato, eventualmente rivalutato o aumentato nei soli limiti consentiti dalla legge.

Ogni clausola, patto o accordo che attribuisca al socio recedente somme o utilità in contrasto con la disciplina dell'impresa sociale è nullo o inefficace nei confronti della società nei limiti previsti dalla legge.

SCIoglimento - RINVIO

Articolo 33

In caso di scioglimento della società per qualsiasi causa, di cessazione dell'impresa sociale, di rinuncia volontaria alla qualifica di impresa sociale o di perdita della medesima, il patrimonio residuo è devoluto secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, dal decreto ministeriale 27 aprile 2018, n. 50, e dalla normativa vigente.

Dedotto, nelle sole ipotesi e nei limiti consentiti dalla legge, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e dedotti i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di legge, il patrimonio residuo è devoluto, previo espletamento della

procedura e previo parere o autorizzazione dell'autorità competente ove richiesti, ad altri enti del Terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, secondo le disposizioni di legge. L'organo amministrativo, o i liquidatori se nominati, provvedono alle comunicazioni e agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, ivi inclusa la comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ove dovuta, con indicazione del patrimonio da devolvere, dei criteri di determinazione e del soggetto beneficiario.

Le operazioni di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda o di ramo d'azienda devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, il perseguimento delle finalità di interesse generale e il vincolo di destinazione del patrimonio, secondo quanto previsto dalla normativa sulle imprese sociali. Le relative deliberazioni devono essere precedute dal parere dell'organo di controllo sulla loro compatibilità con la disciplina dell'impresa sociale.

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Articolo 34

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ove applicabili e compatibili, la normativa speciale in materia di impresa sociale, le disposizioni di attuazione e di prassi amministrativa tempo per tempo vigenti, nonché, in subordine, le norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, quelle dettate per le società per azioni.

In caso di contrasto tra il presente statuto e norme inderogabili applicabili alle imprese sociali, prevalgono queste ultime.

L'organo amministrativo è tenuto ad attivare tempestivamente le procedure di adeguamento statutario eventualmente necessarie per conservare la qualifica di impresa sociale.

Firmato: DE ANGELIS Gioia, Gabriele Carinelli Notaio

21 di 21